

DELIBERA N. 48/13/CONS

SANZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA N. 30/13/CONS (TG4 E STUDIO APERTO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 14/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del*

Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” notificata in pari data alla società Rai- Radiotelevisione Italiana Spa;

VISTA la delibera n. 30/13/CONS del 16 gennaio 2013, con la quale, a seguito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi alla terza settimana di campagna elettorale, è stato rivolto alla Società RTI un ordine all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalle emittenti Retequattro e Italia 1, con specifico riferimento alle edizioni principali dei telegiornali Tg4 e Studio Aperto, finalizzato ad assicurare la parità di trattamento tra i soggetti politici entro il termine del 20 gennaio 2013;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 30/13/CONS l'Autorità ha specificato che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza avrebbe verificato l'osservanza del predetto ordine attraverso il monitoraggio delle testate Tg4 e Studio Aperto con specifico riferimento alla settimana dal 14 al 20 gennaio 2013 e che, nel caso fossero stati rilevati ulteriori squilibri, sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del richiamato articolo 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che già con la delibera n. 14/13/CONS l'Autorità, esaminati i dati di monitoraggio relativi alla prima e alla seconda settimana di campagna elettorale (24-30 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013), aveva rilevato squilibri nella presenza delle forze politiche nei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali, con alcune evidenti punte di criticità viepiù accentuate nelle edizioni principali dei citati notiziari, e, conseguentemente, aveva rivolto alle emittenti televisive oggetto del monitoraggio, tra cui la società R.T.I. Reti Televisive Italiane spa, un richiamo all'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutti i soggetti politici assicurando la parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase che precede la presentazione delle liste e delle coalizioni, riservandosi di verificare l'osservanza del richiamo impartito attraverso il monitoraggio delle testate diffuse dalle Società richiamate, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del provvedimento e a quelli della settimana seguente;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi alla quarta settimana di campagna elettorale (14-20 gennaio 2013), pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che dall'esame del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nelle edizioni principali del Tg4 e di Studio Aperto, pur dando atto dell'attenuazione dello squilibrio, registrato nella settimana precedente, del tempo fruito dal PDL, non appare realizzato l'immediato riequilibrio dell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici che le citate testate dovevano obbligatoriamente assicurare entro il termine del 20 gennaio 2013;

CONSIDERATO, con riferimento al Tg4, che pur essendo la percentuale del tempo di parola fruito dal PDL ridottasi dal 68,77% al 36,80%, la sua presenza rimane superiore a quella degli altri soggetti politici, alcuni dei quali non sono stati oggetto di alcun tempo di parola, in violazione del principio di parità di trattamento ed equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO, con riferimento a Studio Aperto, che pur rilevandosi una più marcata riduzione del tempo di parola del PDL dal 74,90% al 31,57%, non si riscontra la completa realizzazione del riequilibrio richiesto a favore di tutti gli altri soggetti politici;

RILEVATA, pertanto, l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 30/13/CONS del 16 gennaio 2013 e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31

luglio 1997, n. 249, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti illustrati nella misura di circa dieci volte il minimo edittale, pari a euro 100.000 (euro centomila/00), ripartita in euro 60.000 per il Tg4 e in euro 40.000 per Studio Aperto, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata, relativa a due distinte testate della società;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: pur avendo la società avviato il riequilibrio dell'informazione, in particolare nella testata Studio Aperto, l'ordine impartito con la delibera n. 30/13/CONS, peraltro preceduto dal precedente richiamo di cui alla delibera n. 14/13/CONS, non risulta ottemperato in quanto permangono, sia pure in misura minore, gli squilibri rilevati nella settimana precedente con riferimento alle edizioni principali dei telegiornali Tg4 e Studio Aperto e la mancata correzione spontanea dello squilibrio informativo sulla base dei dati di monitoraggio settimanalmente pubblicati dall'Autorità, come richiesto dall'art. 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS e successive modificazioni;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. è fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

- alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A di procedere al completamento del riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dalle emittenti Retequattro e Italia 1, con specifico riferimento alle edizioni principali dei telegiornali Tg4 e Studio Aperto, assicurando la parità di trattamento tra i soggetti politici entro il termine della settimana in corso. In caso di inosservanza del presente ordine, tenuto conto del richiamo impartito con la delibera n. 14/13/CONS e dell'ordine impartito con la delibera n. 30/13/CONS, saranno applicate senza ulteriori preavvisi le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "Retequattro" e "Italia 1", con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 48/13/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, alla Direzione Servizi Media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è comunicato alla società R.T.I. S.p.A. ed è pubblicato sul sito dell’Autorità.

Roma, 23 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci